

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 161

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 30 dicembre 2022

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 MARZO 1995, N. 23 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI)
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N. 14
(RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO
REGIONALE) E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE
2010, N. 22 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E
VALUTAZIONE DEL PERSONALE, IN ADEGUAMENTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA
PRODUTTIVITÀ, L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

CAPO I
Modifiche alla l.r. 23/1995

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“4. Le dichiarazioni indicate alla lettera c) del comma 3 sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).”

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“3 ter. Il consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 all'inizio di ciascuna legislatura, entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa. La rinuncia comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica entro i successivi sessanta giorni.”

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale in carica in questa legislatura regionale possono rinunciare al trattamento previdenziale di cui all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa e comporta la restituzione delle somme trattenute sull'indennità di carica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995.

2. Il comma 3 ter dell'articolo 7 ter, nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 2, continua ad applicarsi ai consiglieri eletti nella X legislatura regionale.

3. I commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 ter continuano ad applicarsi ai consiglieri regionali in carica nella X legislatura.

4. Le disposizioni di cui a questa legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 23/1995:

- a) il comma 2 dell'articolo 2;
- b) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2;
- c) i commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 ter.

CAPO II
Modifiche alla l.r. 14/2003

Art. 5
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:

"5 bis. Il Consiglio e la Giunta possono espletare procedure uniche di assunzione."

2. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: "indicati nel programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalla seguente: "assegnati".

Art. 7
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) approva il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

Art. 8
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 14/2003 le parole: "stabiliti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: ", in occasione dell'approvazione del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "in base alle previsioni del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14 e di quelli loro" sono soppresse.

3. Il comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"11. Per il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'area delle funzioni locali."

Art. 11

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2003 le parole: ", dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: ", anche al fine di assicurare l'applicazione del programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "attuativi del programma annuale e pluriennale" sono soppresse.

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:
"h) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale."

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

Art. 13

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 14/2003 le parole: "il programma annuale e triennale di attività e gestione" sono sostituite dalle seguenti: "gli obiettivi assegnati".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 14/2003)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2003 le parole: "del programma di cui all'articolo 14 nonché" sono soppresse.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)

1. L'articolo 12 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Conferimento dell'incarico di segretario generale)

1. Il Presidente, entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l'incarico di segretario generale."

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 12 bis)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis (Funzioni vicarie)

1. I dirigenti individuano, nell'ambito dell'area organizzativa complessa o del servizio loro assegnati o di appartenenza, i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea o impedimento.

2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite temporaneamente, in mancanza di titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi."

Art. 17

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)

1. I commi da 2 a 9 dell'articolo 13 della l.r. 14/2003 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il sistema di cui al comma 1 è approvato dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

3. L'OIV è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza. L'OIV dura in carica un triennio e può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Ufficio di presidenza può decidere di avvalersi dell'OIV istituito dalla Giunta regionale.

5. L'OIV, in particolare:

- a) assicura il supporto all'Ufficio di presidenza nella valutazione del segretario generale e dei dirigenti attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali;
- b) verifica la correttezza metodologica del processo di valutazione.

6. L'Ufficio di presidenza valuta le prestazioni e i risultati conseguiti dai dirigenti su proposta del segretario generale.”.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 14/2003:

- a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3;
- b) il comma 2 dell'articolo 6;
- c) il comma 2 dell'articolo 7;
- d) il comma 3 dell'articolo 10;
- e) l'articolo 14.

2. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).